

IL DIRITTO DI CITTADINANZA.

Il Capitolo II tratta dei diritti e doveri fondamentali dei cittadini. Il Prof. J. Perić (1) in un suo studio sulla « Revue de Droit International Privé » considera se i diritti contemplati in questo capitolo sono applicabili o meno agli stranieri e a questo riguardo è necessario fare una distinzione e cioè: i diritti dell'uomo, in generale, sono applicati anche agli stranieri, mentre altri, invece, sono particolari del cittadino jugoslavo; così gli articoli dal 5 al 9 e l'11 sono applicabili ad ogni cittadino in generale, mentre altri come il 10, il 14 si riferiscono senz'altro ai soli cittadini jugoslavi.

L'articolo 4°, che parla del diritto di cittadinanza, dice che la cittadinanza è una sola in tutto il regno; ciò fino a qualche anno fa non era vero, in quanto vigevano ancora sei legislazioni diverse nelle sette regioni storiche che hanno dato luogo allo Stato jugoslavo e siccome non si era provveduto ancora all'unificazione di dette leggi, si ebbe per lungo tempo un complesso di norme che interessavano soltanto i cittadini di una sola regione. Così si aveva una cittadinanza che chiamerò generale, in quanto si riferiva al complesso statale, mentre vi era una cittadinanza particolare che si riferiva ad una data regione nella quale era ancora in vi-

(1) I. PERIĆ, *Le droit international privé dans la Constitution du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.*